

LE NOVITA' DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Torino, 21 novembre 2014



Maria Loreta RASO



Novità introdotte dall'art. 20, c. 7 bis del D.L. n. 91/2014, convertito con la L. n. 116/2014

Quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle società per azioni, il conservatore del registro delle imprese procede all'iscrizione immediata dell'atto; l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma, quando l'iscrizione è eseguita in mancanza delle condizioni previste dalla legge, la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile.

Maria Loreta RASO

Novità introdotte dall'art. 20, c. 7 bis del D.L. n. 91/2014, convertito con la L. n. 116/2014

prima di procedere all'iscrizione, l'Ufficio del Registro delle imprese deve limitarsi a verificare esclusivamente la sussistenza delle condizioni di ricevibilità della stessa (per esempio, l'autenticità della sottoscrizione o la competenza territoriale) e di quelle poche altre specifiche condizioni o presupposti che particolari norme di legge hanno espressamente rimesso alla esclusiva competenza del Registro delle imprese (per esempio, l'iscrizione della PEC).

Maria Loreta RASO

Novità introdotte dall'art. 20, c. 7 bis del D.L. n. 91/2014, convertito con la L. n. 116/2014

dopo l'iscrizione, a posteriori, l'Ufficio del Registro delle imprese deve eseguire invece tutti gli altri controlli, soggetti *a priori* all'esclusiva responsabilità del notaio e, in caso di accertata irregolarità, segnalare la domanda al Giudice del registro affinché, con decreto, possa disporre la cancellazione ai sensi di quanto prevede l'articolo 2191 c.c..

Maria Loreta RASO

Novità introdotte dall'art. 20, c. 7 bis del D.L. n. 91/2014, convertito con la L. n. 116/2014

Nulla è cambiato con riguardo a tutte le altre domande e denunce, non soggette all'ambito di applicazione del D.L. n. 91/2014, cioè quelle che non hanno in allegato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, che continuano ad essere oggetto dell'esclusivo potere di controllo *a priori* dell'Ufficio del Registro delle imprese, sia con riguardo alle condizioni di ricevibilità sia con riguardo alle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Maria Loreta RASO

Campagna bilanci 2015: Nota Integrativa in XBRL

Acquisito il parere favorevole dallo standard-setter nazionale Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dal mese di gennaio 2015 diventerà operativo il deposito, in formato elaborabile, dell'intero bilancio di esercizio comprensivo della nota integrativa.

Maria Loreta RASO

Campagna bilanci 2015: Nota Integrativa in XBRL

La codifica digitale della Nota integrativa, nella prima versione, **riguarderà esclusivamente le informazioni esplicitamente previste dal Codice civile** che saranno integrate con quanto richiesto dai Principi contabili nazionali in futuro.

Maria Loreta RASO

Campagna bilanci 2015: Nota Integrativa in XBRL

Questa scelta tuttavia non limiterà in alcun modo la possibilità di espressione delle imprese che potranno fornire ed articolare i dettagli informativi utilizzando in modo flessibile i campi testo previsti.

Maria Loreta RASO

Campagna bilanci 2015: Nota Integrativa in XBRL

I prossimi passi attesi per completare il processo di avvio a regime prevedono:

a) la pubblicazione della tassonomia sul sito ufficiale XBRL

b) la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come previsto dal D.P.C.M. di riferimento (del 10 dicembre 2008).

Maria Loreta RASO

Campagna bilanci 2015: Nota Integrativa in XBRL

La nuova tassonomia che codifica sia i prospetti sia la nota integrativa del bilancio d'esercizio e di quello in forma abbreviata, **non interesserà il bilancio consolidato**, che continuerà ad essere pubblicato con la nota integrativa in formato PDF/A (per gli schemi continua ad essere utilizzato il formato Xbrl).

Maria Loreta RASO

Novità sull'imposta di bollo delle pratiche telematiche

- Dal 15/10/2014 l'Ufficio del Registro delle imprese non opererà alcuna rettifica degli importi relativi all'imposta di bollo
- Qualora l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l'Ufficio si limiterà a segnalare all'Agenzia delle Entrate, per quanto di competenza, l'irregolarità riscontrata.
- In caso di versamento in eccesso o non dovuto occorrerà invece chiedere il relativo rimborso dell'imposta di bollo esclusivamente al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate

Maria Loreta RASO

Grazie per la cortese attenzione

m.raso@to.camcom.it

www.to.camcom.it



Maria Loreta RASO

Associazione ICT Dottori Commercialisti – Convegno 21 novembre 2014

